

## PARTE PRIMA

## LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 14

**Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di trasporti e mobilità.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**TITOLO I**

*Modifiche in materia di trasporti*

**Art. 1**

Differimento dei termini di cui all'articolo 9, comma 4, e all'articolo 14, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale"

1. Per l'anno 2001, il termine di novanta giorni, previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, è fissato in centottanta giorni.

2. Per l'anno 1997, il termine di novanta giorni, previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, è fissato in centottanta giorni.

**Art. 2**

Modifica dell'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

1. All'articolo 94, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

*"2 bis. Qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 non vi sia accordo tra provincia e comune, provvede il Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia".*

2. All'articolo 94, comma 3, le parole: "articolo 3" sono sostituite con le parole: "articolo 2."

**Art. 3**

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002"

1. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 è sostituito dal seguente:

*"4. Le erogazioni delle somme di cui al presente articolo sono effettuate secondo le specifiche modalità stabi-*

*lite dalla Giunta regionale, in relazione allo stato di avanzamento del piano e delle opere da realizzare.".*

**TITOLO II**

*Disposizioni in materia di mobilità*

**Art. 4**

Disposizioni in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18

1. Al fine dell'esercizio delle funzioni istruttorie, autorizzative e operative in materia di impianti a fune, piste da sci e innevamento programmato di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18, conferite alle province ai sensi dell'articolo 87, comma 2, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, al Presidente della Giunta regionale è sostituito il Presidente della provincia, al dipartimento per la viabilità e trasporti e all'ufficio regionale del genio civile è sostituito il competente ufficio della provincia.

2. Le province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, istituiscono, per l'esame dei progetti di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18, propri organi consultivi che esprimono parere anche ai fini della tutela paesaggistica.

3. Alle sedute degli organi consultivi di cui al comma 2 partecipano i rappresentanti delle strutture regionali competenti al rilascio di nulla osta o autorizzazioni connessi alla costruzione, modificazione e gestione degli impianti a fune, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato.

4. Nel caso di esame di progetti di piste da sci, gli organi consultivi di cui al comma 2 sono integrati con un esperto della materia, nominato dalla provincia su designazione della Federazione italiana sport invernali (FISI).

5. Nel caso di esame di progetti che prevedono la realizzazione di interventi per la protezione dal pericolo di valanghe, gli organi consultivi di cui al comma 2 sono integrati con un rappresentante dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) - Centro Valanghe di Arabba.

6. Il voto favorevole espresso dai rappresentanti della Regione, senza necessità di acquisire il parere di organi consultivi regionali, sostituisce i nulla osta o le autorizzazioni di competenza regionale altrimenti dovuti.

7. Nel caso di impianti a fune e piste da sci che interessano il territorio di più province, l'istruttoria è svolta d'intesa tra le stesse e il provvedimento finale è adottato dalla provincia il cui territorio è maggiormente interessato.

8. Al fine dell'esercizio delle funzioni istruttorie, autorizzative e operative in materia di impianti a fune, piste da sci e innevamento programmato di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18, conferite alle province ai sensi dell'articolo 87, comma 2, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, le province applicano le disposizioni

contenute nella legge regionale 6 marzo 1990, n. 18, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 5  
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 agosto 2002

Galan

**INDICE**

*TITOLO I - Modifiche in materia di trasporti*

- Art. 1 - Differimento dei termini di cui all'articolo 9, comma 4, e all'articolo 14, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale"
- Art. 2 - Modifica dell'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"
- Art. 3 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002"

*TITOLO II - Disposizioni in materia di mobilità*

- Art. 4 - Disposizioni in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18
- Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza

**Dati informativi concernenti la legge regionale 9 agosto 2002, n. 14**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

**1. Procedimento di formazione**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renato Chisso, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 31 dicembre 2001, n. 55/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 30 gennaio 2002, dove ha acquisito il n. 237 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 2ª in data 30 gennaio 2002;
- La 2ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 30 maggio 2002;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Bazzoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 24 luglio 2002, n. 7154.

**2. Relazione al Consiglio regionale**

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il decreto legislativo n. 76/2000 "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208" ha precisato quali possono essere i contenuti della legge finanziaria regionale.

La recente legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione", recependo i principi fondamentali contenuti nel sopracitato decreto legislativo n. 76/2000, prevede, all'articolo 2, comma 6, che "la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, possa adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente".

Il disegno di legge in esame concerne: "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di Trasporti e Mobilità" e contiene disposizioni legislative inerenti un settore omogeneo di competenza della Commissione ed è stato adottato dalla Giunta Regionale ai sensi della succitata normativa essendo stato presentato in concomitanza al disegno di legge per la finanziaria regionale esercizio 2002.

Le disposizioni contenute riguardano le seguenti normative:

- legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale";

- legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

- legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002", articolo 22, comma 4.

In particolare:

- l'articolo 2 intende risolvere possibili contrasti tra le Province ed i Comuni in ordine al passaggio della proprietà delle strade provinciali e comunali in esito alle decisioni di classificazione e di declassificazione, riconoscendo al Presidente della Regione - sentita la Commissione Consiliare competente - un potere dirimente dei conflitti;

- l'articolo 3, rivede le modalità di erogazione delle somme per gli interventi di potenziamento del sistema infrastrutturale viario, affidandole alla Giunta Regionale in relazione allo stato di avanzamento delle opere;

- l'articolo 4, infine, è conseguenza del conferimento di funzioni- da parte della legge regionale n. 11 del 2001- alle Province in materia di impianti a fune, piste da sci e innevamento programmato di cui alla legge regionale n. 18 del 1990. Si prevede, così, che gli enti delegati costituiscano direttamente propri organi consultivi con competenze corrispondenti a quelle già spettanti agli organi consultivi della Regione.

Sul disegno di legge la Commissione ha espresso all'unanimità parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

### 3. Note agli articoli

#### *Nota all'articolo 2*

- Il testo dell'articolo 94 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge è il seguente:

"Art. 94 - Funzioni amministrative degli enti locali.

1. Sulla rete viaria di cui all'articolo 93 le province esercitano le funzioni relative alla gestione, alla manutenzione ed alla vigilanza, nonché alla progettazione e costruzione, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 95, comma 4, 96 e 97.

2. Sono delegate alle province ed ai comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza.

2 bis. Qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 non

vi sia accordo tra provincia e comune, provvede il Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia.

3. Alla classificazione e declassificazione della rete viaria interprovinciale provvede il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche e integrazioni.

4. È, altresì, trasferito alle province il rilascio della autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale ha luogo la partenza della gara, previa intesa con le altre province interessate. Del provvedimento è data tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza."

#### *Nota all'articolo 3*

- Il testo dell'art. 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 22 - Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto.

1. La Regione del Veneto concorre al potenziamento delle reti infrastrutturali di trasporto di viabilità del territorio veneto attraverso il finanziamento, da assegnare a favore della società costituitasi ai sensi della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali.", dei seguenti interventi:

a) realizzazione delle opere viarie complementari all'autostrada Sacile-Conegliano (A28) per le quali è autorizzata una spesa complessiva di euro 41.317.000,00 (u.p.b. U0136);

b) realizzazione delle opere viarie complementari al passante Mira-Quarto d'Altino per le quali è autorizzata una spesa complessiva di euro 61.975.000,00 (u.p.b. U0136).

2. Per la realizzazione del piano triennale di cui all'articolo 95 lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni, è autorizzata, nell'ambito delle risorse attribuite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 una spesa complessiva di euro 524.219.500,00 di cui euro 145.301.500,00 sull'esercizio finanziario 2002, euro 54.132.000,00 sull'esercizio 2003 e euro 54.131.000,00 dall'esercizio 2004 all'esercizio 2009 (u.p.b. U0136).

3. Per la realizzazione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta è autorizzato un finanziamento regionale di euro 61.975.000,00 (u.p.b. U0136).

4. Le erogazioni delle somme di cui al presente articolo sono effettuate secondo le specifiche modalità stabilite dalla Giunta regionale, in relazione allo stato di avanzamento del piano e delle opere da realizzare."

#### *Nota all'articolo 4*

- Il testo dell'art. 87 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:

"Art. 87 - Ulteriori funzioni conferite.

1. In relazione al processo di riorganizzazione delle strutture regionali periferiche di cui all'articolo 82, comma 2, sono conferite agli enti locali le funzioni e le risorse di seguito indicate, già espletate dalle unità periferiche del genio civile regionale.

2. Sono conferite alle province:

a) le funzioni istruttorie, autorizzative e operative in materia di impianti a fune, piste da sci e innevamento programmato di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 "Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato";

b) le funzioni relative alla partecipazione ai seguenti organi consultivi:

1) commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo a norma dell'articolo 141 del Regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;

2) commissione provinciale di controllo delle materie esplodenti a norma dell'articolo 89 del Regolamento di pubblica sicurezza n. 635/1940;

3) commissione tecnica permanente per i gas tossici a norma dell'articolo 24 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147;

4) commissione tecnica dell'Istituto autonomo case popolari, presso gli ATER, di cui agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla L. 17 agosto 1942, n. 1150; L. 18 aprile 1962, n. 167; L. 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata".

3. Sono conferite ai comuni:

a) le funzioni in materia di edilizia abitativa agevolata, ai sensi della vigente normativa, ai fini del rilascio dei requisiti tecnici oggettivi e dei requisiti soggettivi per la concessione dei mutui agevolati o di altri benefici;

b) le funzioni relative alla denuncia di opere in conglomerato cementizio, armato, normale o precompresso e a struttura metallica di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica";

c) le funzioni relative all'istruttoria e alla liquidazione dei contributi a favore di privati per danni causati da fenomeni meteorologici rilevanti o da altri eventi calamitosi, di cui legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 "Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali".

4. Le funzioni relative alla stima di danno ambientale, derivante dall'esecuzione di interventi di competenza non regionale, sono conferite all'ente locale che ha rilasciato l'autorizzazione ambientale."

#### **4. Struttura di riferimento**

- Direzione infrastrutture di trasporto (Titolo I)

- Direzione mobilità (Titolo II)